Istituto Comprensivo "Farina – San Giuseppe" - Sassari

Allegato al DVR sui rischi biologici, misure da adottare per prevenire la diffusione del COVID-19

PREMESSA

Il Documento di Valutazione dei Rischi di una qualunque azienda deve essere aggiornato se c'è un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che determina un incremento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, l'aumento dell'entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa, come, ad esempio, coloro che operano all'interno delle strutture sanitarie e coloro che stanno studiando il virus.
Ci rientrano anche quelle categorie di lavoratori che svolgono le attività indicate all'Allegato XLIV al D. Lgs. n° 81/2008[1]; qui pur non essendoci la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi.

Altrettanto certo è che non è un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In questo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

Il fatto innegabile è che, ad oggi, ci sia un rischio di contagio, che può avvenire sia sul posto di lavoro che in altri ambienti di vita.

Esiste un provvedimento, la Circolare del Ministero della Salute n° 3190 del 03/02/2020, avente per oggetto «Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico», i cui contenuti sono abbastanza indicativi per coloro che operano a contatto di soggetti esterni all'organizzazione, o comunque soggetti che passano la gran parte del loro tempo in ambienti differenti da quello aziendale.

A pag. 3 della Circolare è testualmente riportato:

"Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
~ lavarsi frequentemente le mani;
~ porre attenzione all'igiene delle superfici;
~ evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil-influenzali.
~ adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Qui vengono fornite delle indicazioni solo per il personale che è a diretto contatto con il pubblico e cioè una ben precisa categoria di lavoratori.

Questa Circolare era stata pubblicata quando in Italia non era stata accertata la presenza del virus.

Il 22 febbraio scorso è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute n° 5443. Questa Circolare

[1] Art. 271 comma 4: Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'Allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrino che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
All. XLIV: Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici:
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

ha per oggetto «COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti», ed è stata pubblicata dopo l'accertata presenza del virus in Italia. Essa è diretta a ben identificati soggetti e fornisce una serie di indicazioni tra cui quella riguardante le modalità di "Pulizia degli ambienti non sanitari", raccomandando l'utilizzo di DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe (seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) - dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto).

Ovviamente ciò non vuol dire che i reparti aziendali che non sono a contatto con il pubblico non debbano preoccuparsi del problema, ma tutt'altro visto, quantomeno, l'art. 18 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n° 81/2008 riguardante gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

Pertanto, ogni azienda, con il supporto del proprio Medico Competente (MC), dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.

Vediamo un esempio di quali possano essere tali disposizioni:

~ saranno intensificate, mediante l'impiego di prodotti efficaci, le attività di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di aggregazione e transito di personale quali la mensa, gli spogliatoi, le aree di somministrazione di bevande e snack, ecc.;
~ in prossimità della mensa e dei distributori di bevande e snack, saranno installati distributori di gel igienizzanti per mani;
~ il personale deputato alla distribuzione di cibo in mensa sarà dotato di idoneo equipaggiamento protettivo, provvisto di mascherina con filtro e guanti monouso;
~ attuare le seguenti misure di igiene per evitare le infezioni delle vie respiratorie:
  - lavarsi le mani;
  - coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
  - cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
  - porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
  - evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali.
  - adottare queste accortezze anche nel proprio ambito familiare.
~ nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale, rimanere a casa e consultare il medico di famiglia attenendosi a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie;
~ nel caso di sindrome influenzale con conclamate difficoltà respiratorie, non recarsi al Pronto Soccorso, ma chiamare il numero emergenza 1500 e seguirne le istruzioni;
~ informare tempestivamente l'azienda qualora si avesse il sospetto di essere entrati in contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
~ tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti del Ministero della Salute e dell'Assessorato alla Sanità della propria Regione, nonché del proprio comune di residenza.

Questo elenco di misure organizzative e procedurali, volte a prevenire il contagio e la diffusione dello stesso, sono quelle diffuse dalle Autorità Sanitarie. La loro concreta applicazione nella scuola è più che sufficiente per soddisfare quanto richiesto per ridurre al minimo la possibilità di contagio.

Comunque, è importante sostenere con forza che, escluse le attività citate dove il rischio è di tipo professionale, non sussista l'obbligo formale di aggiornamento del DVR proprio per evitare che, una volta passato questo periodo, ci siano funzionari degli enti di vigilanza che vadano a contestare alle aziende il mancato aggiornamento del DVR in riferimento a quello che per loro (solo per loro) è il "rischio biologico da Corona Virus", infischiandosene delle azioni concretamente attuate dall'azienda ed indicate dalle Autorità Sanitarie che, invece, sono l'evidenza dell'attenzione del datore di lavoro verso la tutela

della salute dei propri collaboratori.

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Il nuovo Coronavirus, essendo un "nuovo" virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di "pericolosità" dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti.

I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono: l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici, secondo l'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione si può analizzare come si deve comportare il Dirigente Scolastico nei confronti di questo particolare agente biologico.

Nella scuola, l'esposizione all'agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico.

Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione, infatti non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.

Vista però la situazione di allarme sociale diffuso, si è deciso di provvedere ad una integrazione ad hoc del DVR.

L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale.

Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di persone sul sito di lavoro.

È dunque necessario che il Dirigente Scolastico si assicuri di:

1. Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da documento predisposto dal ministero della Salute, avendo cura di pubblicare sui propri siti internet istituzionali e aggiornandoli in funzioni delle disposizioni a venire;
2. Fornire adeguate procedure (pulizie, accesso visitatori).

MATERIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Oltre a quanto riportato nei paragrafi seguenti, l'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire reso noto dal Ministero della Salute e la procedura per il corretto lavaggio delle mani (illustrata nel paragrafo successivo).

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19, che si possono trovare al seguente link
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

PROCEDURA PER L'IGIENE DELLE MANI

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico.
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi.
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali).
- Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali.
- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici.
- Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio.
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Inoltre, si ricorda che l'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.

Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo
- ad aria calda;
- non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).
Si raccomanda pertanto di tenere a disposizione appositi distributori di gel disinfettanti per mani.

PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità, durante le normali attività lavorative.
Data la particolare situazione di allarme, fino al perdurare dell'emergenza, si consiglia comunque l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche (si possono realizzare mischiando 3 parti di alcol e 1 di acqua) o prodotti liberatori di cloro per disinfettare le superfici.
Solo nel caso fosse presente un caso conclamato di infezione da COVID-19, devono essere applicate le seguenti misure di pulizia:

- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
- Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di prodotti liberatori di cloro o soluzioni idroalcoliche Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione).
- Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.
- Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

ULTERIORI INDICAZIONI GENERALI

È opportuno, in questa fase:

- tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero: decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M attuativo; – ordinanze del ministro della salute d'intesa con le Regioni;
- indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- predisporre regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali scolastici;
- informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino le ATS locali e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il

numero verde unico regionale per la Sardegna 800311377, seguendone le indicazioni;
- evitare, negli uffici amministrativi, durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali;
- mantenere adeguate distanze con l'utenza, così come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità;
- provvedere ad approvvigionarsi dei dovuti DPI (guanti monouso, mascherine);
- mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- evitare di utilizzare anelli, monili sulle mani;
- pulire spesso anche gli occhiali e lo smartphone/tablet/telefono cellulare;
- predisporre appositi contenitori con sacchetto di plastica per i materiali potenzialmente infetti.

Quando riprenderà anche l'attività didattica, alcune regole da attuare nelle aule:
- areare spesso le classi, aprendo le finestre, nelle giornate favorevoli lasciare le finestre aperte;
- invitare gli alunni a lavarsi le mani con frequenza;
- evitare il contatto ravvicinato con chi è raffreddato;
- non bere dalla stessa bottiglia o lattina;
- buttare il fazzoletto che si usa per soffiarsi il naso e non riutilizzare lo stesso.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA CHE EFFETTUA LE PULIZIE DEGLI AMBIENTI

Il personale ATA durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve:
- Indossare sempre il camice.
- Indossare la mascherina tipo FFP3.
- Indossare gli occhiali.
- Indossare i guanti monouso.
- Tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
- Pulire giornalmente le scrivanie degli uffici (che devono essere lasciate sgombre il più possibile da documenti).
- Alla fine dell'intervallo, deve pulire i rubinetti dei lavandini e dei servizi igienici, nonché le maniglie e pomelli delle porte dei servizi igienici.
- Durante le operazioni pulizia, deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivante dalla pulizia degli ambienti e non entrare con i carrelli nelle aule.
- Il personale ATA deve indossare sempre il camice da lavoro. Il camice dovrà essere tolto alla fine dell'orario di servizio e messo in una borsa di plastica o comunque lavato con frequenza, a cura dell'utilizzatore.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

In caso di malore, febbre o altro di uno studente o un lavoratore informare immediatamente:
- Il Dirigente Scolastico o in sua assenza il collaboratore o il preposto.
- Il D.S.G.A.
- Il Responsabile della Squadra di primo soccorso.
- Il R.S.P.P.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA IN PORTINERIA E AL CENTRALINO

Il personale ATA di sorveglianza in portineria e al Centralino deve:
~ Parlare con i visitatori e le persone possibilmente attraverso il vetro.
~ Controllare preventivamente i visitatori e/o qualsiasi altra persona esterna che entra nell'Istituto, registrandone la presenza sull'apposito registro

I numeri da chiamare in caso di emergenza sono:
NUMERO PUBBLICA UTILITA' DEL MINISTERO DELLA SANITA' 1500
NUMERO VERDE REGIONALE 800311377

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE

Il docente può utilizzare un camice personale durante le lezioni, per evitare il contatto diretto degli indumenti personali con gli arredi e le attrezzature di lavoro.

Il camice dovrà essere tolto e messo in una borsa di plastica alla fine dell'orario di servizio.

Il sacchetto sarà conservato a cura del docente, che provvederà autonomamente al lavaggio dell'indumento (si consiglia la frequenza giornaliera).

Nei laboratori saranno presenti prodotti igienizzati per le tastiere che dovranno essere pulite, a cura degli studenti, prima di ogni ora di lezione, sotto la sorveglianza del docente.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER VISITATORI E I GENITORI

I visitatori potranno entrare nella scuola solo previo passaggio e registrazione dalla portineria.

I colloqui con i genitori sono temporaneamente sospesi. I genitori potranno contattare i docenti tramite mail che saranno fornite dai docenti o tramite la mail della scuola e saranno convocati su appuntamento solo per particolari problemi. I colloqui potranno effettuarsi solo per esigenze e casi particolari. Ulteriori modifiche saranno tempestivamente comunicate.